

Repertorio N° 49636 Proquinto N° 7144  
Atto Costitutivo della  
Società Cooperativa Agricola "Vibezio",  
a responsabilità limitata

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Sua Sacra

Re di Italia e di Etruria

Imperatore d'Etioopia

Per noi nell'anno eccetto quarantatre il giorno di  
mese 22 (venti due) del mese di settembre

22 settembre 1943

in Roma, nel mio studio. Adesisti di me Not.  
Comm. Guido Scritta Testina Notario in Roma,  
caso studio in via dei Pastori N° 201, in scritto  
presso il Collegio Notarile di questo Distretto,  
senza l'assistenza di testimoni per averli  
comparati, con il mio consenso, espressamente  
e rinunciato

Sono presenti

Pacciarotti Guido fu Luigi nato a Sora e do-  
miliato in Roma, via di Casone N° 111, iscritto  
Alciani Luigi fu Annunzio nato a Frosina do-  
miliato a Villetta costata Poppiolo donna di un  
Raf. Michele Dea & fu Luigi nato a Poggioreale



647  
5245  
642  
30  
700  
6.30

	CA
8	
5	
20	
6	30
29	
68	30

*Gr*

domiciliato in Roma via Margutta 11 epistolario  
 Nunzi Francesco fu Paolo nato a Patotino domiciliato  
 esiliato in Roma via Finestre 38 impiegato  
 Saverio Michele Giuseppe di Soffici nato a Caserta  
 domiciliato in Roma via Latina, 32  
 Candido Prof. Pietro fu Giuseppe nato a Albano  
 domiciliato in Roma via Veneto, 7 impiegato  
 Berato Luigi di Francesco nato a Bergamo ed  
 ivi domiciliato, epistolario  
 Teodoro Francesco Giuseppe nato a Fiume domiciliato  
 in Roma via Margutta 27  
 Machella Spartaco di Davide nato a Fabriano  
 domiciliato in Roma Lungotevere 3  
 vari 3 impiegato  
 Donghella dott. Leopoldo di Duden nato a P. Vite  
 Christiano domiciliato in Roma via Felletti 50  
 Responsabilità della cui identità personale in Torino  
 sono certi, i quali, previa ordinanza di corso  
 della cittadinanza italiana di circa anno, col be-  
 sulte atto conseguono i rispettivi punti sopra:  
 Articolo 1  
 Tra i consociati viene costituita una società  
 cooperativa denominata Società Cooperativa Spe-  
 ciale Libera, a responsabilità limitata. Tale so-  
 cietà avrà per oggetto di...

sposizioni di legge che regolano la materia. —

Articolo 2

La Società si propone: —


- a) di acquistare terreni e destinati alla piccola proprietà coltivatrice fra i soci;
- b) vendere, eccome in affitto o in usufrutto ai soci che ne facciano domanda, lotti di terreno di proprietà della Cooperativa;
- c) assumere lavori di bonifica e miglioramenti agricoli di ogni genere;
- d) procurare ai soci il credito occorrente;
- e) promuovere le costruzioni ed il miglioramento delle abitazioni dei soci e dei fabbricati coltivi;
- f) partecipare a Concorsi, Sindacati ed altri enti aventi scopi affini;
- g) svolgere in genere tutte quelle attività che assistano o indirettamente servono a raggiungere e a perfezionare gli scopi sociali. —

Articolo 3

La Sede della Società è in Roma, via Massimo d'Azeglio 111

Articolo 4

La Società è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, anche dalle statute sociali che i componenti mi consegnano, dichiarando di averlo



*Giuseppe Vassalongo*  
*Luigi Maria Ottaviano*  
*Luigi Perco*  
*Giuseppe*

*Laminacci*  
*Antonio*  
*Carlo*  
*Man. P...*

*Luigi*  
*Carlo*

0327

precedentemente approvato e che, previa firma delle parti e del mio Notario, si affixa al presente atto sotto la lettera A fu formata parte integrante e sostanziale.

#### Articolo 5

La durata della Società è di anni cinquanta da oggi, salvo proroghe.

#### Articolo 6

Il capitale sociale è costituito da quote sociali di compartecipazione di lire 100 (cento) ciascuna, ed i compartecipi uni dichiarano di sottoscrivere una per ciascuno.

#### Articolo 7

Per essere ammessi a socio occorre aver i requisiti previsti dallo Statuto. - Potranno essere ammessi anche quelli che non avendo i prescritti requisiti siano ritenuti dal Consiglio di amministrazione di indispensabile utilità sociale.

#### Articolo 8

Il ricorso, la decadenza e l'esclusione di socio sono previsti nello Statuto Sociale predetto.

#### Articolo 9

Le assemblee dovranno convocarsi sul giornale *Il Lavoro Cooperativo*, sul quale vengono pubblicate le altre pubblicazioni sociali.

## Articolo 10

Il Consiglio di amministrazione si compone di tre membri.

I Componenti, riuniti in forma assemblea, procedono alla elezione delle cariche sociali: - Tergo, no eletti alla unanimità dei votati

a Consigliere i Signori  
Pacciarotti Giulio  
Nauri Fernando  
Machella Antonio  
a Studiosi effettivi i Signori  
Prof. Pietro Candi  
Giam. Giorgio Togni  
Arch. Santuzio Giuseppe  
2 Studiosi supplenti i Signori  
Borghella del. Leopoldo  
Corti Luigi.

a Presidente del Collegio Studente viene eletto il Prof. Pietro Candi

I presenti, chiamati a coprire le suddette cariche, dichiarano di accettarle -

## Articolo 11

I Componenti danno facoltà al Signor Pacciarotti <sup>3</sup>  
Giulio <sup>3</sup> ~~fu Luigi~~ <sup>3</sup> di apporare et innovare allo statuto, tra ed allegato Statuto quelle eventuali mo.



difese che furono richieste dagli organi di controllo  
in sede di amministratori e successivamente. -

Precedemmi rinvieremo alla lettura dell'atto  
A e dichiarare che le spese del presente atto  
e conseguenziali sono a carico della Società. -

Articolo 12

In fine i consiglieri come sopra nominati, essendo  
tutti presenti ed avendo accettato la carica, si riunì  
come in prima seduta di consiglio e procedono  
alla designazione delle cariche in seno al Con-  
siglio stesso. -

Adesso il designato, viene eletto alla presidenza  
dei istrutti a presidio del Consiglio di ammi-  
nistrazione il Signor Paolinetti Quintini

Adesso il designato, gli altri nominano a vice  
presidente del Consiglio il Signor Sturmi Germano  
do. -

Gli eletti qui presenti accettano la carica loro  
confidata. -

Archivista io notario ho ricevuto il presente atto,  
che ho letto ai componenti, i quali, se non in ter-  
pellanza, lo dichiarano conforme alla loro volontà  
e quindi lo sottoscrivono come me Notario. -

Scritto da persona di mia fiducia in due fogli  
di cui lo scritto occupa pagine sei

(1) di Giulio & le due parole: Pacci-  
 uelli Giulio,, intestamente si an-  
 nullano sostituendosi con "Ma-  
 chella Spartaco" & le due pa-  
 role "fu Luigi,, intestamente si  
 annullano. & le due parole  
 "Pacciarelli Giulio,, intestame-  
 te si annullano sostituendosi  
 con "Machella Spartaco".  
 Postille quattro lette ed ap-  
 provate a norma di legge.

Tommaso Giulio

Antonio Mancuso

Pittorelli

Mario Jemma

Giuseppe Santoro

Luigina Anansi

Luigi Cerato

Giorgio Teppi

Borghetta Leopoldo

Carlo Michele Perati

del Quindici l'oro scelti

istesso



42636  
7144

**S T A T U T O**

della

**SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TIBERIA, a responsa-**  
**bilità limitata**

-----

**TITOLO 1**

**COSTITUZIONE-SEDE-CAPITALE-DURATA E SCOPO**

**ART. 1 - E' costituita con sede in Roma fra i picco-**  
**li proprietari, una Società a responsabilità limita-**  
**ta sotto la denominazione di**

**SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TIBERIA, a responsa-**  
**bilità limitata.**

**ART. 2 - La Società si propone:**

- a) di acquistare terreni e destinarli alla formazio-**  
**ne della piccola proprietà coltivatrice fra i soci;**
- b) vendere, cedere in affitto ed in enfiteusi ai soci**  
**che ne facciano domanda lotti di terreno di proprie-**  
**tà della Cooperativa;**
- c) assumere lavori di bonifica e miglioramenti agri-**  
**coli di ogni genere;**
- d) procurare ai soci il credito occorrente;**
- e) promuovere la costruzione ed il miglioramento delle**  
**abitazioni dei soci e dei fabbricati colonici;**
- f) partecipare a Consorzi, Sindacati e ad altri Enti**  
**aventi scopi affini;**

0332



g) svolgere in genere tutte quelle attività che direttamente o indirettamente servano a raggiungere e perfezionare gli scopi sociali.

ART. 3 - La Società ha la durata di anni 50 a decorrere dal giorno della sua legale costituzione, salvo proroghe.

Per la pubblicazione degli atti sociali viene designato il giornale "Il Lavoro Cooperativo".

#### TITOLO II°

##### SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi come soci tutti coloro che intendono esplicare la loro attività nel campo dell'agricoltura.

I soci minorenni non emancipati sono rappresentati da chi ne ha legalmente i poteri.

ART. 5 - Può essere ammesso come socio onorario qualunque persona o società od ente che ne sia riconosciuto degno dal consiglio di amministrazione; i conferimenti dei soci onorari si intendono dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti né agli utili, né alla eleggibilità alle cariche amministrative.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda al consiglio di amministrazione, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presen-

te statuto.

Il consiglio accoglie la domanda, ove per il singolo richiedente risulti accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo quattro, e sempre che la nuova ammissione non arrechi pregiudizio all'economia sociale.

In caso di reiezione della domanda il richiedente può appellarsi nei modi di legge.

ART. 7 - Coloro che hanno presentato la domanda di ammissione a socio, dopo che questa è stata accolta dal consiglio, devono versare la tassa di ammissione di lire venti (20), sottoscrivere almeno un'azione di lire cento (& 100), impegnarsi a pagare le azioni sottoscritte al valore nominale e devono apporre la propria sottoscrizione sul libro soci.

Chi non abbia compiuto tali atti non può essere considerato come socio della società; ove tali atti non vengono compiuti entro un mese dalla deliberazione del consiglio di amministrazione, si intende come non avvenuta la domanda di ammissione a socio e l'eventuale versamento che fosse stato compiuto nel frattempo, verrà restituito.

ART. 8 - Il socio che volesse recedere dalla società dovrà farne apposite domande motivate, il recesso non si intenderà avvenuto se non quando tale doman-

da sia stata accettata dal consiglio di amministrazione ed in conformità di legge.

ART. 9 - La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti e di quelli che svolgono un'attività contrastante con gli interessi della società.

ART. 10 - Il consiglio di amministrazione ha facoltà di escludere il socio:

- a) che abbia costretto la società ad atti giudiziari per ottenere l'adempimento delle obbligazioni da lui contratte verso di esso;
- b) che abbia commesso azioni dal consiglio ritenute disonorevoli ed immerite;
- c) che venga a trovarsi in condizioni di avere interessi contrari alla società.

ART. 11 - Il socio che si ritenga escluso ingiustamente può appellarsi nei modi stabiliti dal vigente codice civile.

ART. 12 - I soci receduti, esclusi o dichiarati decaduti hanno diritto al rimborso delle azioni sino alla concorrenza dei versamenti fatti, secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

ART. 13 - In caso di morte del socio gli eredi le-

gittimi e non hanno diritto:

1) al rimborso delle azioni nella misura dei versamenti eseguiti e secondo i risultati dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, nel però in misura superiore al valore nominale, salva la loro responsabilità nei limiti della cifra stessa, ai sensi di legge;

2) di designare uno di loro, avente i requisiti per essere socio, a succedere nelle azioni del defunto;

la designazione stessa deve essere omessa dal consiglio di amministrazione della società.

Che non venga operato il rimborso od il trapasso entro due anni dalla morte del socio, l'importo delle azioni stesse passa al fondo di riserva.

#### TITOLO III<sup>o</sup>

##### PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni da lire 100 ciascuna;
- b) dal fondo di riserva;
- c) dai fondi speciali che si istituiscono a scopo di previdenza, mutualità, miglioramento ed istruzione professionale;
- d) da qualunque liberalità che pervenga alla società e, fino di essere implegate negli scopi sociali.

ART. 15 - Le azioni, ad esclusione della prima azione

sottoscritte per acquistare la qualità di socio,  
possono essere pagate a rate, e cioè:

- a) per lire 15 (quindici) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente entro dieci anni dall'atto della sottoscrizione in rate mensili di lire 8,30 (otto e cinquanta), pagabili entro la prima decade di ogni mese.

Le azioni sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, nè cedute.

Le azioni che non possono essere possedute da ogni socio per un valore superiore alle lire 5000 (cinquemila) saranno rimborsate nei casi e nei modi contemplati nel presente statuto.

Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

#### TITOLO IV

#### BILANCIO

ART. 16 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 1944. -

ART. 17 - L'utile netto risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatte deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno della cooperativa, viene distribuito come segue:

Il 20% (venti per cento) è devoluto al fondo di riserva;

Il 10% (dieci per cento) è messo a disposizione del consiglio di amministrazione che potrà anche servirsi per opere di miglioramento della proprietà sociale; con ciò che resta sarà retribuito il capitale completamente versato, in misura non superiore al tasso legale di interesse.

L'eccedenza di utili disponibili sarà devoluta ad un fondo di riserva straordinaria e menochè la assemblea deliberi di devolgerlo in tutto od in parte per opere di propaganda o di assistenza sociale ed agricola.

ART. 18 - L'assemblea sociale può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente articolo, sia devoluto al fondo di riserva la totalità degli utili dell'esercizio.

ART. 19 - La retribuzione spettante al capitale interamente versato di cui all'art. 17, sarà, per deliberazione dell'assemblea, non essere versata ai singoli possessori di azioni, ma trattenuta per con-

0338

te degli stessi e nomi della società, le quale ne accreditate a ciascun socio l'importo rispettivo in conto nuove azioni.

Interessi non sono fruttiferi se non quando siano state interamente versate.

Ciò nei limiti per ciascun socio imposti dal R. D. L. 10 (dieci) febbraio 1927 n. 396 (centenovesimi) raggiunti i quali la quota suddetta è versata al socio cui spetta.

ART. 20 - Il fondo di riserva è costituito:

- a) del prelievo annuo sugli utili dell'esercizio di cui all'art. 17;
- b) dalle tasse di emissione;
- c) dalle azioni dei soci espulsi e da quelle dei soci defunti, ove non si sia verificato il rimborso ed il traspaso delle azioni stesse, giusta l'articolo 13 (trattato).

Il fondo di riserva non può essere ripartito fra i soci durante la vita della società.

#### TITOLO V°

#### ASSEMBLEE

ART. 21 - La convocazione delle assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, deve eseguirsi mediante inserzione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno sul giornale "Il Lavoro Cooperativo".

tive" di Roma, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso stesso deve altresì essere affisso nei locali della sede sociale.

ART. 22 - Spetta all'assemblea la scelta di chi deve presiederla.

L'assemblea è valida a deliberare in prima convocazione sugli oggetti posti all'ordine del giorno con il numero dei presenti e con il numero di voti favorevoli prescritti dalla legge, secondo gli argomenti.

In seconda convocazione, che può essere fissata a non meno di ventiquattro ore dopo quella indicata per la prima convocazione, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti e con la semplice maggioranza dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvi i casi in cui dalla legge sia prescritta una maggioranza speciale.

ART. 28 - L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in essa viene presentata per la discussione ed approvazione il bilancio dell'anno finanziario precedente; si provvede alla nomina delle cariche sociali e si trattano tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea, nonché quelli che, per deliberazione del consiglio di amministrazione, per domanda del collegio



*notario*  
*Borghella Leopoldo*  
*reg. M. M. L. M. L.*  
*Acciominchi Ugo*  
  
*Acciominchi G. G.*  
*Acciominchi Ugo*  
  
*Acciominchi G. G.*  
  
*Acciominchi G. G.*  
  
*Acciominchi G. G.*  
  
*Acciominchi G. G.*  
  
*Acciominchi G. G.*

dei sindaci o di almeno un quinto dei soci, fossero posti all'ordine del giorno.

ART. 24 - Le assemblee straordinarie hanno luogo quando il consiglio di amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio dei sindaci o da almeno un quinto dei soci; con indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla data della richiesta; decorso invece tale termine la convocazione è indetta dal collegio dei sindaci.

ART. 25 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ordinariamente si procede con il sistema dell'alzata e se uta.

ART. 26 - Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni da lui sottoscritte.

In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio non amministratore mediante delega scritta; ogni mandatario non può rappresentare più di un socio.

I soci minorenni non emancipati sono rappresentati nelle assemblee da chi esercita su di essi la patria potestà o la tutela.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27 - Il consiglio di amministrazione si compone di tre membri eletti dall'assemblea fra i soci che siano in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Essi scelgono nella prima riunione del consiglio un presidente ed un vice presidente.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente, ed in sua assenza ed impedimento al vice presidente.

I consiglieri scedono ogni tre anni.

ART. 28 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze si ritengono legali quando vi intervenga almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure ai tratti di persona o di offeri in cui taluno dei componenti del consiglio abbia un interesse diretto.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto.



*Borghella Scopollo*  
*Antonio di...*  
*Antonio...*  
*Antonio...*  
*Antonio...*

*Antonio...*  
*Antonio...*  
*Antonio...*  
*Antonio...*

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

ART. 29 - Se durante l'esercizio sociale si rende vacante per qualsiasi causa un posto nel consiglio di amministrazione, gli altri amministratori uniti ai sindaci provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione della prossima assemblea generale, deliberando con la presenza di due terzi dei membri ed a maggioranza assoluta di voti.

ART. 30 - Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e segnatamente ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse quelle deferite all'assemblea dei soci.

Il consiglio ha quindi anche le facoltà di transigere in via arbitraria di amichevole composizione, di acquistare e vendere immobili, contrarre mutui attivi e passivi, costituire enfiteusi, stipulare locazioni, acconsentire ipoteche passive, eccedere, possedere, ridurre, cancellare ipoteche ed autorizzare qualsiasi annotamento ipotecario; di rinunciare ad ipoteche anche se legali, esonerando il conservatore

18

delle ipoteche da qualsiasi responsabilità; di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Al consiglio di amministrazione spetta anche:

- 1) curare l'esecuzione di tutti i deliberati delle assemblee;
- 2) formulare i bilanci;
- 3) redigere i regolamenti interni da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea;
- 4) stipulare gli atti ed i contratti relativi all'ordinario esercizio dell'attività sociale;
- 5) nominare procuratori speciali quando sia necessario;
- 6) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e con istituti di credito;
- 7) assumere e licenziare impiegati ed operai; fissarne le retribuzioni e le mansioni;
- 8) deliberare l'adesione della società ad organizzazioni federative e consorziali o ad altri enti, con scopi affini;
- 9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- 10) quant'altro ad esse demandato per legge e che non sia espressamente, per disposizione di legge e del

*Borghella Rogatto*  
*Carimbillo Venturi*  
*Famianesi Enrico*  
*Porter Trabacca*  
*Richard*  
*Mura*  
*Giuseppe Valentini*  
*Carignani Alfonso*  
*Luigi Derado*  
*Giuseppe*

presente statuto, riservato all'assemblea.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ART. 31 - I sindaci, in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, vengono eletti dalle assemblee anche fra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad essi spetta:

- 1) stabilire di accordo con gli amministratori della società le forme dei bilanci e delle situazioni delle azioni;
- 2) esaminare almeno ogni trimestre i libri della società per conoscere le operazioni sociali; fare improvvisi e frequenti riscontri di cassa; ma non mai lontani di un trimestre l'uno dall'altro.
- 3) riconoscere, almeno una volta ogni mese con la scorta dei libri sociali, l'esistenza del titolo e dei valori di qualunque specie, depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società.
- 4) rivedere il bilancio e farne la relazione;
- 5) sorvegliare che le disposizioni della legge e dello statuto siano osservate dagli amministratori;
- 6) sorvegliare le operazioni della liquidazione.

I sindaci possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e fare inserire negli ordi-

ni del giorno di queste adunanze e dell'assemblea le proposte che credono opportune.

#### TITOLO VIII

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32 - La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal vigente codice civile.

L'assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento della società.

ART. 33 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 34 - Nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

#### TITOLO IX

##### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 35 - Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad introdurre nel presente statuto le modificazioni che venissero richieste sia dall'autorità giudiziaria che dall'autorità governativa.

ART. 36 - Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice ci-

vile e delle leggi speciali sulle cooperative.

Tamianesi Giulio  
Antonio Marchetti  
Sichofried.  
Musi Giovanni  
~~Giuseppe Santolucchi~~  
Luigina Aranzi  
Luigi Perato  
Fiorini Agostino  
Berghella Leopoldo  
mag. Michele Perato  
Al. Quindici Luigi Ventura  
notais

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE  
ROMA

Rich.n 2901 del 22-6-2011



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE  
di ROMA

La presente fotocopia, che consta di n. quattro facciate, compresa la presente, è conforme all'originale documento e a l relativo o inserto o sub "A" fotografato o su microfilm di seconda generazione. -----

Si rilascia in carta esente da bollo per uso conservativo legge

Roma, li - 6 LUG. 2011



Il Capo dell'Archivio

PER IL SOVRINTENDENTE  
IL CONSERVATORE

Dott.ssa Maria Olinda Ceci

*Maria Olinda Ceci*

(5)